

Negozi giuridici - fiduciari - comunione dei diritti reali -
condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese
condominiali - spese di gestione (ripartizione) - in genere -
Condominio - Conferimento di proprietà individuale in "trust" - Spese
per le quote comuni - Riscossione dell'amministratore di condominio -
Nei confronti del "trustee" - Necessità - Fondamento.

Nel caso in cui una unità immobiliare compresa in un condominio
edilizio sia stata conferita in un "trust" traslativo,
l'amministratore condominiale, a norma degli artt. 1123 c.c. e 63
disp. att. c.c., può riscuotere "pro quota" i contributi per la
manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei servizi
nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente dal "trustee",
che è divenuto titolare della proprietà dell'immobile ed è perciò
tenuto, in quanto tale, a sostenerne le spese, senza che rilevi che il
medesimo "trustee" venga o meno evocato in giudizio in tale qualità,
non essendo questi un rappresentante del "trust".

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 3190 del 02/02/2023 (Rv.
666849 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123

Corte

Cassazione

3190

2023